



COMUNE DI MARTELLAGO

(Città Metropolitana di Venezia)

REGOLAMENTO

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

(art. 45 nonies della L.R. 11/2004 – D.G.R. 2037/2015)

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 12/06/2019)

Art. 1 – Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio.

1. Al fine di garantire una adeguata tutela del paesaggio e degli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte terza del D.Lgs. 42/2004 (beni paesaggistici), viene istituita nell'ambito del Comune di Martellago, in osservanza delle leggi e Direttive regionali vigenti, la "Commissione Locale per il Paesaggio" di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica.
2. Il Comune di Martellago è infatti attualmente delegato all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica ai sensi del Decreto n. 134 del 20/12/2010, a firma del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, avendo dimostrato di possedere i requisiti richiesti dalla Regione Veneto per l'esercizio di tali funzioni, così come previsti dall'art. 146, co. 6 del D.Lgs. 42/2004.
3. L'Ente trasmette alla Giunta Regionale, copia della Deliberazione Consigliare di istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio, copia del presente Regolamento e delle nomine dei membri della Commissione, nonché dei provvedimenti relativi ad eventuali modifiche.

Art. 2 – Competenze della Commissione Locale per il Paesaggio.

1. Sono soggetti all'esame della Commissione gli interventi riguardanti:
 - le istanze ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 al fine della realizzazione di interventi edilizi che alterano l'aspetto esteriore dei luoghi ricadendo all'interno di ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi della parte terza del D.Lgs. 42/2004, con esclusione delle istanze per interventi a regime di Autorizzazione Paesaggistica semplificata il cui parere della Commissione non è obbligatorio (art. 11, co. 10 del D.P.R. 31/2017);
 - le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica e di irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004;
 - i piani/strumenti urbanistici attuativi, riguardanti zone in tutto o in parte ricadenti all'interno degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004;
 - gli interventi pubblici, riguardanti zone in tutto o in parte ricadenti all'interno degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.
2. L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della commissione in qualsiasi altra circostanza in cui è ritenuta opportuna l'acquisizione di un parere per l'assunzione di provvedimenti amministrativi nel rispetto del principio di distinzione di funzioni e competenze tra i profili urbanistico edilizi e di tutela del paesaggio prescritti dal D.Lgs. 42/2004.

Art. 3 – Composizione della Commissione Locale per il Paesaggio.

1. La commissione è composta da quattro membri effettivi e da un sostituto, eletti dal Consiglio Comunale, assicurando la presenza di un componente effettivo, indicato dalla minoranza.
2. Possono essere nominati componenti della commissione:
 - a) professori e ricercatori universitari nelle materie storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche, agronomiche-forestali, geologiche e analoghe;
 - b) professionisti che siano iscritti agli ordini professionali con pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomico-forestale, geologica e analoghe, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;
 - c) dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica nelle materie di cui la lettera b) o che siano responsabili, da almeno cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.
3. I componenti effettivi e supplenti sono nominati tra le autocandidature pervenute all'Amministrazione comunale a seguito di pubblicazione di apposito bando. La qualificata pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio deve essere comprovata da apposito curriculum.

Art. 4 – Elementi di incompatibilità.

1. La carica di componente della Commissione Locale per il Paesaggio è incompatibile con quella di componente della Commissione Edilizia Comunale se svolte contestualmente e nel medesimo ambito territoriale.
2. Non possono far parte della Commissione Locale per il Paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. Non può essere nominato componente della Commissione chi sia parente in primo e secondo grado, affine in primo grado, adottante o adottato di altro componente della Commissione.
4. Non possono far parte della Commissione Locale per il Paesaggio, coloro che fanno parte d'organi elettivi (Consiglio e Giunta) e i loro parenti ed affini fino al 4° grado.

Art. 5 – Modalità di funzionamento.

1. La Commissione Locale per il Paesaggio, nel corso della prima seduta, nomina il proprio Presidente con voto a maggioranza tra i componenti. Nel corso della prima seduta i componenti dovranno inoltre dichiarare eventuali cause di incompatibilità di cui al precedente art. 4 del presente regolamento.

2. La Commissione è convocata dal Presidente, o dal Responsabile del Procedimento su ordine dello stesso Presidente, a tutti i componenti, ivi compresi il componente supplente, tramite comunicazione trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata, almeno cinque giorni prima rispetto alla data della seduta. I componenti titolari impossibilitati a partecipare alla seduta, sono tenuti a darne pronta comunicazione all'Amministrazione in modo da consentire la convocazione del membro supplente.
3. Per la validità delle sedute della Commissione, devono intervenire il presidente e almeno due dei componenti. Qualora il Presidente sia impossibilitato a partecipare, assume la presidenza della Commissione uno degli altri componenti a ciò delegato dal Presidente assente.
4. Alle sedute della Commissione può partecipare, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento (o suo delegato), che svolge anche funzioni di Segretario verbalizzante.
5. Il Presidente della Commissione può ammettere a partecipare alle sedute, al fine di illustrare il progetto all'esame, il progettista, con esclusione della possibilità di partecipare alla fase di discussione e votazione.
6. La Commissione esprime il parere di competenza a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il parere della Commissione Locale per il Paesaggio deve sempre essere motivato.
7. La Commissione può chiedere un supplemento di istruttoria al fine di acquisire più esaurienti elementi di giudizio.
8. I componenti della Commissione non possono prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri diretti o indiretti, di loro parenti o affini sino al quarto grado.
9. Al fine di garantire il necessario coordinamento intersettoriale e il rispetto di principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, potrà partecipare alla seduta, senza diritto di voto, il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Settore Assetto del Territorio o Settore Gestione del Territorio.
10. I membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima.

Art. 6 – Durata e compensi.

1. La Commissione Locale per il Paesaggio dura in carica per un periodo non superiore al mandato del Consiglio Comunale che l'ha nominata e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta. Alla scadenza dei termini la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre 45 giorni dalla scadenza del mandato.
2. I componenti decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificata motivazione a tre sedute consecutive o per incompatibilità sopravvenuta. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale all'atto della nomina del nuovo componente, che rimane in carica fino alla scadenza normale dell'intera Commissione.
3. In ottemperanza al co. 3 dell'art. 183 del D.Lgs. 42/2004, la partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o gettone di presenza e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica.

Art. 7 – Disposizioni finali.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni normative di settore, compresi gli atti di indirizzo.